



COMUNE DI ALATRI

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO SULL' INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.25 del 25/06/2003

INDICE

CAPITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Contenuti pag. 3
- Art. 2 – Ambito di applicazione pag. 3
- Art. 3 – Effetti del presente regolamento pag. 4

CAPITOLO II NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

- Art. 4 – Installazione nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione generale pag. 4
- Art. 5 – Installazione nel caso di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edificio pag. 4

CAPITOLO III NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CENTRO STORICO E NELLA FASCIA MARGINALE AL NUCLEO ANTICO

- Art. 6 – Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nel centro storico pag. 5
- Art. 7 – Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nella Fascia marginale al Nucleo antico pag. 5
- Art. 8 – Dimensione, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche pag. 6

CAPITOLO IV (NORME FINALI)

- Art. 9– Attuazione del presente Regolamento: responsabilità e controllo pag. 6
- Art. 10 – Modifiche del presente regolamento in dipendenza degli sviluppi tecnologici del settore pag. 7

CAPITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
(Contenuti)

1. Sono oggetto del presente Regolamento le installazioni degli apparati di ricezione di qualunque tipo di trasmissione satellitare.
2. Il presente Regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.
3. Gli apparati e gli impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti (Legge 46/90 e correlate).
4. Gli apparati e gli impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali contenute nel Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
5. L'installazione degli impianti è permessa a condizione che il richiedente sia in possesso dell'abbonamento ed in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione (canone RAI), ai sensi dell'art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 recante: *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."*

ART. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai seguenti ambiti territoriali:
 - a) **Intero territorio comunale;**
 - b) **Centro Storico;**
 - c) **Fasce marginali al nucleo antico;**
2. Le delimitazioni degli ambiti territoriali sopra definiti sono riportate nella planimetria, allegata al presente Regolamento (Allegato A).

ART. 3
(Effetti del presente regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione.

CAPITOLO II
NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI
SATELLITARI NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

ART. 4
(Installazione nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione generale)

1. In caso di nuova costruzione o ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobiliari, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti.
2. Per "predisposizione edilizia" alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari si intende l'insieme di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.
3. Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile, compatibilmente con le esigenze di ricezione, le dimensioni delle parti visibili; il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo, allo stato attuale delle possibilità tecnologiche, la collocazione di antenne che servano contemporaneamente più posizioni orbitali.

ART. 5
(Installazione nel caso di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edificio)

1. Gli interventi su edifici soggetti a recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e soprattutto quelli interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, altri impianti tecnologici), devono essere condotti possibilmente in modo tale da prevedere

la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari.

CAPITOLO III

NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CENTRO STORICO E NELLA FASCIA MARGINALE AL NUCLEO ANTICO

ART. 6

(Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nel centro storico)

1. Per gli edifici ricadenti nel Centro storico, come perimetrato nella planimetria di cui all' allegato "A", (retino obliquo), valgono le disposizioni sin qui esposte, ma con le limitazioni e precisazioni che seguono:
 - a) L' installazione delle antenne paraboliche deve avvenire in modo tale che la stessa si mimetizzi con il contesto alla visione dai seguenti luoghi:
 - dai punti di affaccio panoramico dell'Acropoli verso il Centro storico;
 - dagli scorci panoramici dalle vie e spazi pubblici limitrofi, verso il sito in cui è collocato l'impianto di ricezione satellitare;
 - dai punti di veduta panoramica verso il Centro Storico dalle vie e dagli spazi pubblici della fascia marginale al Nucleo Antico come identificata nella planimetria di cui all' allegato "A" (retino orizzontale);

ART. 7

(Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nella Fascia marginale al Nucleo antico)

1. Per gli edifici ricadenti nella Fascia marginale al Nucleo antico, come perimetrato nella planimetria di cui all' allegato "A" (retino orizzontale) valgono le disposizioni sin qui esposte, ma con le limitazioni e precisazioni che seguono:
 - a) L' installazione delle antenne paraboliche deve avvenire in modo tale che la stessa si mimetizzi con il contesto alla visione dai seguenti luoghi:
 - dai punti di affaccio panoramico dell'Acropoli verso la Fascia marginale al Nucleo antico;

- dalle vie e spazi pubblici limitrofi, verso il sito in cui è collocato l'impianto di ricezione satellitare;
- dai punti di veduta panoramica verso l'Acropoli dalle vie e dagli spazi pubblici della fascia esterna al Nucleo Antico, come identificata nella planimetria di cui all' allegato "A" (retino verticale).

ART. 8

(Dimensione, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche)

1. Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte possibili, colorazione capace di mimetizzarsi con il contesto nella quale viene inserita e tale da permettere il minore impatto visivo, avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni pari ad 1/30 della superficie della parabola stessa.
2. Le dimensioni massime delle antenne paraboliche non possono superare i 120 cm di diametro per gli impianti collettivi ed i 100 cm di diametro per gli impianti singoli.
3. Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colorazione di tipo opaco capace di mimetizzarsi con il contesto nel quale vengono inserite in modo tale da determinare anche esse il minore impatto visivo.

CAPITOLO IV (NORME FINALI)

ART. 9

(Attuazione del presente regolamento: responsabilita' e controllo)

1. Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori.
2. In caso di notifica, da parte degli uffici comunali preposti, dell'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, i soggetti interessati dovranno, entro i successivi 60 giorni dal ricevimento dell'atto di notifica, adeguare gli impianti alle disposizioni del presente Regolamento ed una volta uniformati gli impianti darne comunicazione al Servizio Edilizia Privata ed Ambientale.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Comune provvederà direttamente alla rimozione degli impianti, addebitando le relative spese ai diretti responsabili (proprietari singoli o amministratori di condominio)oltre ad irrogare una sanzione pecuniaria variabile da un importo minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
4. Tali sanzioni pecuniarie sono a carico, in egual misura, dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 10

(Modifiche del presente regolamento in dipendenza degli sviluppi tecnologici del settore)

1. Nell'ipotesi di uno sviluppo tecnologico tale da rendere nel futuro troppo restrittive o addirittura obsolete alcune disposizioni del presente Regolamento, sarà possibile adeguarle alle nuove esigenze, previo parere del Servizio Edilizia Privata ed Ambientale, con le procedure previste dalle leggi vigenti per le modifiche dei Regolamenti Comunali.